

AGEVOLAZIONI

Disciplina appalti e utilizzo beni strumentali del committente

di **Sandro Cerato**



La circostanza che la **prestazione dell'impresa appaltatrice** (o subappaltatrice o affidataria) sia svolta **nell'immobile strumentale del committente** non integra il requisito dell'**utilizzo dei beni strumentali**, in quanto l'immobile può essere considerato la **sede del committente**.

È quanto emerge dalla lettura dei **chiarimenti forniti dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 1/E/2020](#)** relativamente ai requisiti che devono sussistere nei **contratti di appalto, subappalto e affidamento** di cui all'[articolo 4 D.L. 124/2019](#) (che inserisce il nuovo [articolo 17-bis D.Lgs. 241/1997](#)). Preliminarmente, si ricorda che gli obblighi in capo all'**impresa appaltatrice** (ovvero subappaltatrice o affidatarie) di trasmettere al committente i **modelli F24** dei versamenti delle ritenute e delle altre informazioni relative ai dipendenti, nonché gli **obblighi di controllo in capo al committente**, richiedono la presenza di tutti i seguenti requisiti:

- il **valore del contratto** deve **eccedere l'importo annuo di euro 200.000**;
- l'utilizzo della **manodopera** deve essere **prevalente**;
- la prestazione deve essere svolta **presso una sede del committente**;
- l'**impresa appaltatrice** deve **utilizzare beni strumentali del committente** (o a quest'ultimo riconducibili in quanto detenuti in **locazione finanziaria o noleggio**).

L'Agenzia delle entrate, nel commentare i requisiti sopra elencati, in **merito all'utilizzo dei beni strumentali** precisa che gli stessi *“saranno ordinariamente macchinari e attrezzature che permettono ai lavoratori di **prestare i loro servizi**, ma ciò non esclude che siano utilizzate **altre categorie di beni strumentali**”*.

Alcune **imprese committenti** interpretano tale affermazione nel senso che nell'ambito delle **“altre categorie di beni strumentali”** possa rientrare anche **l'immobile strumentale all'interno del quale è svolta la prestazione dell'impresa appaltatrice**.

È del tutto evidente che, se così fosse, il requisito in questione sarebbe sempre soddisfatto e a

nulla servirebbe la specifica dell'Agenzia contenuta nella **circolare** in commento.

Tuttavia, a parere di chi scrive, l'Agenzia ha fornito un **chiarimento esemplificativo ma non esaustivo**, nel senso che, nella normalità dei casi, **l'impresa esecutrice utilizzerà dei macchinari e delle attrezzature del committente** per svolgere la propria prestazione, ma potranno intervenire anche "altre categorie" di beni, quali ad esempio mezzi di trasporto interno (si pensi ad esempio ad un muletto) o impianti di pertinenza del soggetto committente.

Tali beni, infatti, permettono di svolgere la **prestazione dedotta nel contratto di appalto**, ma deve escludersi da tale ambito l'immobile strumentale del committente, poiché **non si tratta di un bene utilizzato direttamente per eseguire la prestazione**, ma semmai è il **luogo di svolgimento della prestazione stessa**.

L'immobile, quindi, assume rilievo nell'individuare la **sede del committente** ma non quello dell'**utilizzo dei beni strumentali** del committente.

Indiretta conferma di tale interpretazione si desume dalla lettura del successivo passaggio della [circolare 1/E/2020](#), in cui l'Agenzia afferma che ***"è in ogni caso necessario che i beni strumentali non siano viceversa esclusivamente riconducibili a qualunque titolo giuridico agli appaltatori, ai subappaltatori, agli affidatari e agli altri soggetti che hanno rapporti negoziali comunque denominati"***.

È del tutto evidente che **tale precisazione non potrebbe riguardare l'immobile strumentale**, in quanto per l'esecuzione della prestazione prevista nel contratto il prestatore può utilizzare solo **beni mobili e non anche beni immobili** propri, e laddove i beni strumentali mobili siano riconducibili alle imprese appaltatrici gli obblighi previsti vengono meno.

Sul punto, tuttavia, parrebbe opportuno un'**ulteriore precisazione** da parte dell'**Agenzia delle entrate**.